



DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Prot. ENEA/2009/ 44811/RUM-SIND

VERBALE DI ACCORDO

n. 7	data: 02 SET. 2009
------	--------------------

OGGETTO:	C.C.N.I. del personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio 2002-2005 LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
----------	--

Ad integrazione di quanto già definito in tema di incentivazione del personale con il Verbale di Accordo del 11.7.2008 (paragrafo E), le Parti convengono che, ferma restando la ripartizione delle risorse finanziarie già indicata nel precedente accordo, l'apposita disciplina ivi richiamata tenga conto dei seguenti indirizzi:

- a) il periodo preso a base per le valutazioni è il triennio 2006-2008;
- b) l'importo massimo erogabile, una tantum, al singolo dipendente è pari a € 6.000,00;
- c) la platea degli interessati è costituita da tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attualmente in servizio; ovvero da dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio e che abbiano già maturato una anzianità di servizio di almeno 1 anno nell'ambito del medesimo triennio;
- d) istituzione, in seno alla Direzione Centrale Risorse Umane, di una apposita Commissione di valutazione, composta da almeno 3 membri di elevata seniority, incaricata di esaminare e valutare i casi di eventuale esclusione dal beneficio.
- e) fermi restando gli importi di pari entità richiamati nel citato accordo del 11.7.2008, eventualmente modificati per l'effetto dell'ulteriore 10% delle suddette risorse finanziarie che resta nella disponibilità dell'Ente per specifiche incentivazioni, la Commissione di cui al punto precedente esaminerà, ai fini dell'eventuale esclusione dal beneficio, le situazioni dei dipendenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - abbiano effettuato nel triennio di riferimento assenze dal servizio per malattia non giustificata da certificato medico/ospedaliero, ovvero per aspettativa/permessi personali non retribuiti superiori ai 45 giorni (anche non continuativi).

Al riguardo, le Parti convengono che nella denegata ipotesi che la suddetta motivazione escluda dall'attribuzione del premio più del 15% della popolazione interessata il limite temporale suddetto (45 giorni) viene elevato fino a rispettare la suddetta percentuale;






- essere incorso nel biennio 2007-2008 in sanzioni disciplinari.

Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili in relazione alle esclusioni dal beneficio verranno ridistribuite nell'ambito del medesimo insieme di dipendenti.

Resto inteso che, ai fini dell'accertamento della presenza in servizio, si fa riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 33 del C.C.N.L. 1994-1997 – Area Tecnico-amministrativa.

L'Ente si impegna ad erogare il beneficio di cui al presente verbale di accordo con la retribuzione del mese di novembre.

Letto, approvato e sottoscritto.

	Organizzazione sindacale	data della firma
ENEA 	FLC-CGIL	
	CISL-FIR 	02/09/2009
	UIL-PA/UR 	02/09/09
	ANPRI 	02/09/09
	FALERA 	02/09/09
	CISAL	